



Comune di Lavagno
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE
IN USO DEI LOCALI E
DELLE STRUTTURE COMUNALI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 16.03.2017

Sommario

Art. 1 – *Finalità*

Art. 2 – *Oggetto*

Art. 3 – *Locali oggetto di concessione*

Art. 4 – *Durata della concessione*

Art. 5 – *Criteri di valutazione*

Art. 6 – *Avviso Pubblico*

Art. 7 – *Istruttoria ed assegnazione*

Art. 8 – *Responsabilità ed Assicurazioni*

Art. 9 – *Rimborso spese utenze*

Art. 10 – *Referenti degli Uffici comunali*

Art. 11 – *Vigilanza e custodia*

Art. 12 – *Finalità e norme di comportamento generale*

Art. 13 – *Revoca della concessione d'uso*

Art. 14 – *Rinvii*

Art. 1 - Finalità

Le Associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica imprescindibile per la formazione e lo sviluppo etico, morale e sociale della collettività. L'Amministrazione Comunale di Lavagno, in virtù del principio di sussidiarietà, consapevole del ruolo strategico svolto dalle Associazioni nel campo del welfare e dell'aggregazione sociale a tutti i livelli, si adopera per garantire un ambiente favorevole allo sviluppo di una coscienza etica e civile dell'essere cittadino attivo all'interno della comunità.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso di spazi di proprietà comunale, ad Associazioni regolarmente costituite, che svolgano l'attività associativa in settori di interesse collettivo quali:

- a) socio-assistenziale;
- b) scolastico-culturale;
- c) turistico-promozionale
- d) ricreativo-sportivo;
- e) ambientale;

e che:

- non abbiano finalità di lucro;
- svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dallo Statuto comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
- siano caratterizzate da una struttura organizzativa interna democratica;
- non abbiano in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei ovvero esibiscano un provvedimento di sfratto;
- accettino tutte le disposizioni di cui al presente regolamento;

2. Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per attività compatibili con la destinazione d'uso dello spazio assegnato.

Art. 3 – Locali oggetto di concessione

1. Una Commissione Tecnica, costituita dai Responsabili dei Settori competenti predisporre un elenco dei locali destinati a sede di Associazioni. Tale elenco viene aggiornato in relazione ai locali di nuova costruzione o che si rendano disponibili.

2. I locali dell'Amministrazione comunale vengono concessi alle singole Associazioni con contratto d'uso con recupero forfettario delle spese di gestione (acqua, luce e gas).

2.1 - Il Comune, in caso di necessità, può disporre temporaneamente dell'utilizzo dei locali assegnati, dandone comunicazione all'Associazione interessata con congruo anticipo.

2.2 Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse

Art. 4 – Durata della concessione

La concessione ha, di norma, la durata di anni 3 (tre) dalla data di assegnazione. Nel caso di assegnazioni a seguito di revoche o ritiri, la scadenza della concessione verrà allineata a quella delle concessioni già in essere.

Art. 5 – Criteri di valutazione

1. Gli spazi vengono concessi in uso alle Associazioni, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, rispettando, laddove possibile, i giorni e gli orari indicati nella richiesta e attenendosi ai seguenti criteri di carattere generale:

a) favorire le Associazioni presenti da tempo nel tessuto sociale di Lavagno, con comprovata capacità organizzativa e con ampia adesione di partecipanti;

b) favorire le Associazioni capaci di collegamento sul territorio con Istituzioni e altri soggetti operanti nel campo dell'associazionismo locale;

c) favorire un equilibrio nella distribuzione di orari riservando e garantendo, comunque, opportunità di fruizione anche alle Associazioni minori e di nuova costituzione;

d) associazioni operanti nel settore sociale.

2. Nel caso in cui vi fossero più richieste rispetto agli spazi disponibili o richieste per i medesimi spazi ed orari, l'Amministrazione Comunale proporrà formule di accordo che possano soddisfare le esigenze di tutti i richiedenti, al fine di ottimizzare gli spazi disponibili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi.

Art. 6 – Avviso Pubblico

1. Il Comune, di norma ogni tre anni, pubblica un bando per la concessione d'uso di spazi di proprietà pubblica.
2. Il Comune, inoltre, provvede alla pubblicazione del bando ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza a seguito di nuove disponibilità.
3. L'avviso verrà pubblicizzato attraverso l'Albo pretorio on-line del Comune e con ogni altro mezzo utile a disposizione dell'Amministrazione Comunale, tre mesi prima della scadenza della concessione o entro tre mesi dalla disponibilità di nuovi spazi.
4. Nella domanda può essere indicata una preferenza sia per i locali disponibili che per i giorni e gli orari desiderati. Tale indicazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, la quale tuttavia ne terrà conto nel disporre l'assegnazione definitiva, rispettando laddove è possibile, le richieste fatte.
5. L'Amministrazione Comunale potrà concedere un unico locale a più Associazioni sulla base degli orari e dei periodi di utilizzo richiesti.

Art. 7 – Istruttoria ed assegnazione

1. La fase relativa all'istruttoria delle domande pervenute all'ufficio protocollo, è curata dal Servizio competente sulla base di quanto richiesto dall'avviso pubblico. La fase istruttoria deve essere portata a termine nei successivi 30 giorni dalla scadenza dei termini previsti sull'avviso pubblico per la presentazione delle domande.
2. Le domande presentate da Associazioni che, risultino già assegnatarie di locali di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, beneficiano del diritto di prelazione per altri locali.
3. La consegna dei locali, da effettuarsi con apposito verbale a cura del Servizio competente, è subordinata alla sottoscrizione del contratto di concessione d'uso.

Art. 8 – Responsabilità ed Assicurazioni

1. Le Associazioni tutte si assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni o lesioni che possano derivare agli utenti, a terzi e al patrimonio comunale durante l'uso degli spazi assegnati.
2. Le Associazioni all'atto della firma della concessione d'uso, devono sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per tutti i rischi di cui al precedente comma, con

impegno a risarcire tutti i danni eventualmente provocati ed esonerando il Comune di Lavagno da ogni tipo di responsabilità.

Art. 9 – Rimborso spese utenze

1. L'assegnazione del locale è disciplinata da apposito contratto di concessione d'uso della durata di 3 (tre) anni.
2. Sono a carico del concessionario :
 - la costante pulizia ed l'ordine dei locali;
 - le spese assicurative per le attività svolte (assicurazione per responsabilità civile e rischio locativo);
 - le spese di bollo, spese di registrazione del contratto;
 - la manutenzione ordinaria;
3. Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per la manutenzione straordinaria.

Art. 10 – Referenti degli Uffici comunali

Si intendono come unici referenti ufficiali del Comune di Lavagno i Presidenti delle Associazioni.

Art. 11 – Vigilanza e custodia

Durante l'uso dei locali deve essere presente personale facente parte dell'Associazione che si impegni alla custodia degli ambienti e a segnalare, via e-mail e/o fax al Comune - Servizio Patrimonio entro la giornata successiva, eventuali anomalie riscontrate.

Art. 12 – Finalità e norme di comportamento generale

1. L'uso degli spazi, destinato ad essere sede dell'Associazione e luogo di attività della stessa, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.
2. Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'utilizzo degli spazi assegnati ed in particolare dovrà garantire:
 - a. che nei locali in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopo di lucro, nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge ed in linea con le finalità dell'Associazione stessa;

- b. di non vendere alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare e di garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi, riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione;
 - c. che venga rispettato il divieto di fumare nei locali;
 - d. di non arrecare in alcun modo molestia alle altre attività ivi ospitate; dovrà, inoltre, essere concordata, tra le Associazioni che condividano il medesimo spazio, la dislocazione degli arredi e data comunicazione all'Ufficio Patrimonio allegando apposita planimetria sottoscritta in accordo tra le parti;
 - e. di non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali, se non con autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - f. di assicurarsi che non accedano ai locali più persone di quelle consentite dalle norme vigenti;
 - g. di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
 - i. di non utilizzare impianti elettrici diversi da quelli esistenti; ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta, per la quale dovrà esser data preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, dovrà essere conforme alla normativa vigente e la responsabilità per l'uso è demandata esclusivamente all'Associazione stessa;
 - l. di non eseguire opere se non con la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - m. di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione;
 - n. di non scambiarsi tra le Associazioni orari e aule, senza previa autorizzazione del Comune. Se lo scambio diviene palese prassi si applica l'art. 13;
- 3.** L'Amministrazione Comunale può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso le Associazioni concessionarie, onde verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.
- 4.** Le Associazioni assegnatarie di spazi, in relazione al presente regolamento, potranno richiedere l'utilizzo di altre sale civiche solo in caso di iniziative pubbliche e/o rivolte ad un numero di utenti superiore alla capienza prevista per lo spazio assegnato.

Art. 13 – Revoca della concessione d'uso

1. Nel caso in cui il Responsabile di servizio del Comune, o altro dipendente da lui incaricato ovvero personale in organico alla Polizia Locale, verificchino che le Associazioni non adempiano a quanto stabilito dal presente regolamento o riscontrino disomogeneità tra le assegnazioni e l'utilizzo effettivo di qualsiasi genere, il Responsabile di Servizio del Comune contesta per iscritto le inadempienze al referente dell'Associazione. L'Associazione ha facoltà di contro dedurre, per iscritto, entro 10 giorni dalla comunicazione. Spetterà al Responsabile del Servizio verificare le controdeduzioni e decidere se accettarle o applicare una penale da un minimo di e. 50,00 ad un massimo di e. 200,00, in base alla gravità dell'inadempienza.

2. La revoca della concessione scatterà automaticamente nei seguenti casi:

- a. ad un secondo riscontro di inadempienze, nel caso di una prima accettazione delle controdeduzioni;
- b. per gravi inadempienze alle norme del presente regolamento (ripetuto scambio degli spazi assegnati, mancato pagamento nei termini previsti, sub-concessione a terzi; uso improprio dei locali);
- c. per reiterate inadempienze;
- d. nel caso in cui l'Associazione si sciolga.

Art. 14 – Rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Comunale.